

Tribunale di MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. C.P.C. e

istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Ins. Mimma SCAFFIDI

- Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

L'**Ins. Mimma SCAFFIDI**, nata a Patti, il 24.12.1970, codice fiscale SCFMMM70T64G377W, residente in Via Agliastri n.91 di Patti (ME), elettivamente domiciliata in Viale san Martino, is. N 79 n 261 di Messina, nello studio **dell'Avv. Maurizio SURIA** del Foro di Messina, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, con elezione di domicilio digitale alla pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, fax 0941 701160, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

Sulla posizione professionale e lavorativa della ricorrente

- 1)** Che, la deducnte è titolare nel posto comune della scuola primaria con sede presso MIEE8DF01V - SANDRO PERTINI Ambito di titolarità LOMBARDIA AMBITO 0021 (MILANO) Tipo posto AN - COMUNE;
- 2)** Che la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19, nella scuola dell'infanzia, presso l'I. C. S. MARGHERITA di MESSINA, con decreto dell'USP-A.T. Messina n.13140 del 5.09.2018 (all. n.4, pag.8), nella quale è attualmente in servizio fino al 31.08.2019 (all. n. 3);



- 3) Che la ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, come da certificati allegati (all. n.41);
- 4) Che, nell'anno scolastico 2015/16, la ricorrente è stata immessa nel ruolo ed assunta a tempo indeterminato nel posto comune della scuola primaria, ai sensi dell'art. 1 comma 98, lettera C della L.107/2015, da Graduatoria ad esaurimento della provincia di Messina, presso la sede "provvisoria" dell'I.C. "Pisacane e Poerio" di MILANO, con decorrenza giuridica dall'1.09.2015; (all. n.37)
- 5) Che, nell'a. s. 2016 / 2017 la ricorrente si è sottoposta a mobilità obbligatoria per ottenere la sede di servizio definitiva ed è stata trasferita nella regione LOMBARDIA Ambito 0021, con assegnazione presso **l'Istituto Comprensivo SANDRO PERTINI di Milano**, nel posto comune della scuola primaria, per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 (all. n.5);
- 6) Che, la ricorrente si è sottoposta alle operazioni di mobilità per i successivi anni scolastici 2017/18 e 2018/19, senza alcun esito;
- 7) Che, per l'a. s. 2018/2019, la deducente ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria e domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, ma non ha ottenuto nessuno dei movimenti richiesti;
- 8) Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;
- 9) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del 9.03.2018;

Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 relative ai posti comuni della scuola primaria

- 10) Che, la docente ha presentato la **domanda di trasferimento interprovinciale** per l'a. s. 2018/19, nel posto comune della scuola primaria ed ha indicato le seguenti sedi (All. n.6):

1	Ambito	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME)
2	Scuola	MEEE871018	VILLA LINA
3	Scuola	MEEE86102P	SAN FILIPPO SUPERIORE
4	Scuola	MEEE89701C	CAN. A. M. DIFRANCIA
5	Scuola	MEEE81801B	LIPARI
6	Scuola	MEEE81703N	FRAZ. PIANOCONTE
7	Ambito	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015 (Provincia ME)
8	Ambito	SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013 (Provincia ME)
9	Ambito	SIC0000014	SICILIA AMBITO 0014 (Provincia ME)
10	Provincia	CT	CATANIA
11	Provincia	EN	ENNA
12	Provincia	SR	SIRACUSA



13	Provincia	PA	PALERMO
14	Provincia	TP	TRAPANI
15	Provincia	CL	CALTANISSETTA

11) Che, la ricorrente **ha indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19** SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME) ove la stessa risiede con la propria famiglia;

12) Che l'USP-A.T. competente ha attribuito alla domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2018/19, presentata dalla ricorrente, **n. 34 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare (All.n.7);

13) Che, con email del 01.06.2018, in riferimento al **trasferimento interprovinciale** richiesto, il MIUR ha comunicato alla ricorrente che **“per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto il TRASFERIMENTO richiesto”**; (All. n.35)

14) Che, all'esito del mancato ottenimento dei movimenti richiesti, ritenute viziate ed irregolari le procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 alle quali si è sottoposta, l'esponente ha inviato, all'USP-A.T. competente alla convalida della domanda ed al MIUR, un reclamo in autotutela rimasto senza riscontro; (All. n.38)

15) Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in “esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5**;

16) Che, l'operato del MIUR determina una grave mancanza di trasparenza in un procedimento posto in essere dalla P.A., alla quale si aggiunge l'ulteriore carenza di informazione in ordine alla **scelta delle sedi** verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale;

17) Che, anche per l'a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata **effettuata senza alcuna informazione circa l'effettiva disponibilità di posti** nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che **tutti i docenti, compreso la ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste “AL BUIO”, correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate**;

18) Che, l'USP-A.T. di Messina, infatti, solo in data 25.05.2018 ha pubblicato l'elenco delle sedi disponibili nella Provincia di Messina da destinare alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, relativa ai posti comuni e di sostegno della scuola



primaria, ovvero dopo la data di scadenza prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 del 26.04.2018 (All. n.10);

19) Che, in base all'art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia;

20) Che, secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le "scelte puntuali" di scuole o ambiti, infatti la scuola o l'ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile;

21) Che, **tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la ricorrente che nella domanda di mobilità interprovinciale ha indicato 5 scuole e 4 ambiti e 6 province, nel tentativo di ottenere il trasferimento richiesto**;

22) Che, l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

23) Che, l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, **"ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**, ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;



Sull'errata applicazione delle percentuali (60%, 30% e 10%) previste dal contratto di mobilità ai posti della scuola primaria residui al termine delle operazioni provinciali

24) Che, l'USP-A.T. Messina con i decreti n. 11863 del 10.08.2018, rettificativo del decreto n.11678 del 7.08.2018, ha pubblicato il numero di posti assegnati alla provincia di Messina ai fini dell'assunzione a Tempo Indeterminato del personale docente, compreso quello da immettere in ruolo nella scuola primaria nell'a. s. 2018/19 (All. n.21);

25) Che, dal predetto decreto è possibile evincere che sono destinati ad **immissioni in ruolo n.34 posti**, di cui n. 26 posti per nuove assunzioni nella scuola primaria e n. 8 posti per esecuzione di pronunce giurisdizionali;

26) Che, dagli atti pubblicati dal MIUR, relativi alla mobilità della scuola primaria per l'a. s. 2018/19, è possibile effettuare il conteggio del numero di posti residui al termine delle procedure di mobilità ai quali applicare le aliquote previste dalla contrattazione di mobilità per la definizione del numero complessivo di immissioni in ruolo (60%), trasferimenti interprovinciali (30%) e passaggi di ruolo o di cattedra sia provinciali che interprovinciali (10%);

27) Che sommando ai **34 posti** indicati nel decreto relativo alle **immissioni in ruolo** del personale docente della scuola primaria (di cui n. 26 posti destinati ad immissioni in ruolo e n. 8 posti destinati all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria), **n. 14 trasferimenti interprovinciali** e **n. 4 passaggi di ruolo alla scuola primaria** effettuati in data 01.06.2018, risultano complessivamente **n.52 posti residui** al termine dei procedimenti provinciali ai quali applicare le percentuali contrattualmente stabilite; (All. n.21 e All. n.11)

28) Che, secondo l'**art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017**, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, **I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30 % per i trasferimenti da fuori provincia e del 10 % per la mobilità professionale;**

29) Che, per quanto contrattualmente stabilito, i 52 posti comuni residui avrebbero dovuto essere così ripartiti: **31 posti per le immissioni in ruolo** (60 % di 52 posti residui), 21 posti per trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale (40 % di 52 posti residui), di cui **n. 16 posti per trasferimenti interprovinciali** (30% di 52 posti residui) e **n. 5 per passaggi di ruolo** (10% di 52 posti residui);

30) Che, il MIUR, di fatto, **ha destinato solo 14 posti ai trasferimenti interprovinciali, ovvero 2 in meno rispetto ai 16 previsti con**



l'applicazione delle aliquote contrattuali ed ha destinato n.4 posti ai passaggi di ruolo, anziché 5 posti, ovvero 1 in meno rispetto all'applicazione della percentuale contrattualmente stabilita;

31) Che, il MIUR nel destinare n.26 posti alle immissioni in ruolo e n. 8 posti del contingente assegnato alla Scuola Primaria (EEEE) per l'esecuzione di pronunce giurisdizionali, per un totale complessivo di n.34 posti, anziché 31 posti, ha violato l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, prorogato alla mobilità per l'a.s. 2018/19 ed effettuato ha effettuato 2 trasferimenti interprovinciali in meno e 1 passaggio di ruolo in meno;

32) Che, l'USP-A.T. Messina non ha pubblicato il "PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO", ovvero quell'elenco solitamente pubblicato insieme al Bollettino/Elenco dei movimenti che consente ai docenti di verificare, per ogni fase delle operazioni di mobilità, il numero di posti disponibili, il numero di quelli che si sono resi vacanti nel corso delle procedure e l'applicazione delle aliquote previste (60 %, 30 % e 10 %) ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, con la conseguenza che in provincia di Messina le operazioni sono state effettuate in maniera non trasparente e che, oltre alle predette sedi scolastiche non assegnate rinvenute dalla ricorrente, ve ne potrebbero essere molte altre, anche in considerazione di quanto di seguito esposto;

33) Che a causa dei minori trasferimenti interprovinciali effettuati dal MIUR nell'a.s. 2018/19 la ricorrente non ha ottenuto la mobilità richiesta;

Sui trasferimenti interprovinciali nei posti comuni e di lingua inglese della scuola primaria in provincia di Messina

34) Che, in particolare, in **provincia di Messina**, nei posti della scuola primaria, hanno ottenuto il **trasferimento interprovinciale i seguenti n.14 docenti**, tutti con diritto di precedenza, mentre avrebbero dovuto essere mobilitati tra province diverse **n.16 docenti (ovvero il 30% di 52 posti residui al termine delle procedure provinciali):**

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
AN - COMUNE	COLLOCA	STEFANIA	17/03/1977	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	103,00
AN - COMUNE	MILITELLO	GAETANA	04/01/1954	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO	Prevista dal C.C.N.I.	102,00



							0013		
AN - COMUNE	CERTO	ANTONELLA	18/09/1963	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	97,00
AN - COMUNE	GIAMBO'	SALVATORA	28/04/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	90,00
AN - COMUNE	SACCA'	DANIELA	22/01/1969	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	90,00
AN - COMUNE	FIUMARA	ANTONELLA LUCIA	19/08/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	74,00
AN - COMUNE	TRUSSO	CARMELINA	26/07/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	45,00
AN - COMUNE	ZINGALES ALI'	GIOVANNA	18/12/1966	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	42,00
AN - COMUNE	RONCAGLIA	SIMONA	24/06/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	39,00
AN - COMUNE	RUSSO	MARGHERITA	22/04/1959	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	37,00
AN - COMUNE	CIPRIANO	CARMELINA	03/01/1962	BO	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	36,00
IL - LINGUA INGLESE	BRAMANTI	LOREDANA	31/12/1970	SR	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIERO PATTI	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016	Prevista dal C.C.N.I.	131,00
IL - LINGUA INGLESE	CILONA	DANIELA GIOVANNA	17/06/1972	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015		Prevista dal C.C.N.I.	94,00
IL - LINGUA INGLESE	MANGANO	GIUSEPPINA GRAZIA TINDARA	02/04/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		Prevista dal C.C.N.I.	39,00

**Sui passaggi di ruolo nei posti comuni della scuola primaria in
provincia di Messina**

35) Che in provincia di Messina hanno ottenuto il **passaggio di ruolo provinciale** nel posto comune della scuola primaria, da altro ordine d'istruzione, i seguenti n.4 **docenti senza diritto di precedenza**, tra i quali il Prof. Policastro Sergio il cui movimento è stato revocato in quanto errato, come di seguito specificato:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA'/IN CARICO	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITA'/IN CARICO
ARENA	ROSARIA	03/10/1972	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE872014 - ANDREA ANTONIO DONATO	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		106,00	SCUOLA DELL'INFANZIA	AN - COMUNE
CARNABUCI	CONCETTA	29/11/1968	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE83701R - ALI' TERME	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		196,00	SCUOLA DELL'INFANZIA	AN - COMUNE
POLICASTRO	SERGIO	06/04/1955	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		186,00	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	A028 - MATEMATICA E SCIENZE
SAIJA	CATERINA	11/08/1968	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		120,50	SCUOLA DELL'INFANZIA	AN - COMUNE



**Sui posti comuni nella scuola primaria oggetto di passaggio di ruolo
BEATA EUSTOCHIA di Messina cod.MEEE8AE021 - Castell'Umberto
(Me) - cod.MEEE83801L e sul posto comune alla scuola dell'infanzia di
LIPARI cod.MEAA817009**

36) Che, il **Prof. Policastro Sergio**, ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla c. d. c. A028 – Matematica e Scienze della scuola secondaria di I grado al posto comune della scuola primaria, senza possedere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria;

37) Che, l'USP-A.T. Messina, con decreto n.8155 del 7.06.2018, ha revocato il passaggio di ruolo alla scuola primaria del Prof. Policastro Sergio (All. n.18) rendendo vacante e disponibile la sede dell'organico di diritto MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA, illegittimamente destinata ad un docente senza titolo;

38) Che, con decreto n.9661 del 6.07.2018, l'USP-A.T. Messina, (All. n.19) in esito alla revoca del predetto errato passaggio di ruolo, ha disposto l'integrazione dei movimenti per l'a. s. 2018/19 ed ha effettuato il passaggio di ruolo della docente Mirenda Milena, con punti 103, dalla scuola dell'infanzia MEAA817009 di Lipari alla scuola primaria di MEEE83801L di Castell'Umberto;

39) Che, quanto disposto dal predetto decreto è illegittimo in quanto la docente Mirenda Milena in ogni caso avrebbe potuto ottenere il passaggio di ruolo alla scuola primaria esclusivamente nella sede MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA, ovvero nella cattedra resasi disponibile dalla revoca di cui al decreto del medesimo USP-A.T. n. n.8155 del 7.06.2018;

40) Che, il passaggio di ruolo effettuato dall'USP-A.T. Messina con decreto n. n.9661 del 6.07.2018, in favore dell'Ins. Mirenda Milena, nella scuola primaria statale **cod. MEEE83801L di Castell'Umberto (ME)**, appartenente all'ambito SICILIA – ambito 0016, dimostra che a conclusione delle operazioni di mobilità nella scuola primaria per l'a. s. 2018/19, i cui movimenti sono stati pubblicati in data 01.06.2018, tale sede era disponibile ed illegittimamente è stata accantonata e non è stata assegnata ad alcun docente;

41) Che la ricorrente ha indicato con preferenza puntuale al n. 1 della domanda di trasferimento interprovinciale l'ambito Sicilia ambito 0016, nel quale è compresa la scuola primaria statale di Castell'Umberto (ME) - cod. MEEE83801L, che avrebbe dovuto essere destinata all'ottenimento del trasferimento richiesto dalla docente, anziché essere accantonata per soddisfare un dubbio passaggio di ruolo a distanza di un mese dalla



pubblicazione ad operazioni di mobilità per la scuola primaria in provincia di Messina dell'1.06.2018;

42) Che l'operato del MIUR appare evidentemente errato e non conforme a quanto previsto dalla contrattazione che ha regolato la mobilità per l'a. s. 2018/19;

43) **Che, pertanto, se effettivamente spettante, l'Ins. Mirenda Milena avrebbe dovuto ottenere il passaggio di ruolo alla scuola primaria esclusivamente nella sede cod. MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA (oggetto di revoca per errata mobilità professionale del Prof. Policastro) e la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento interprovinciale nell'ambito Sicilia ambito 0016, con assegnazione della sede cod. MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO, in quanto disponibile durante le procedure e dalla medesima richiesta come prima preferenza puntuale in domanda;**

44) Che, per quanto sopra, anche la sede scolastica BEATA EUSTOCHIA di Messina, cod. MEEE8AE021, appartenete all'ambito Sicilia ambito 0013, **a seguito del decreto di revoca n. 8155 del 7.06.2018 dell'USP-A.T. Messina e del successivo movimento disposto dallo stesso ufficio nella sede Castell'Umberto con decreto n. n.9661 del 6.07.2018, essendo a tale data vacante e disponibile, avrebbe dovuto essere destinata a soddisfare un ulteriore trasferimento interprovinciale disposto nel medesimo decreto di rettifica, con il conseguente ottenimento del movimento interprovinciale richiesto da parte ricorrente, che ha fatto espressa richiesta di tale sede con l'indicazione puntuale (preferenza n.8) dell'ambito siciliano di appartenenza 0013;**

45) Che riguardo alla sede della **scuola dell'infanzia MEAA817009 di Lipari**, resa vacante e disponibile a seguito dell'ottenimento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria dell'Ins. Mirenda Milena, effettuato dall'USP-A.T. Messina con decreto n.9661 del 6.07.2018, si precisa che la ricorrente ha indicato tale scuola con scelta puntuale al posto n.5 della domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia (all. n.9);

46) **Che, pertanto, con i predetti decreti del 7.06.2018 e del 6.07.2018 l'USP-A.T. Messina non ha completato l'integrazione dei movimenti per l'a.s. 2018/19, in quanto ha lasciato vacanti e non assegnati il posto comune alla scuola primaria BEATA EUSTOCHIA di Messina (cod. MEEE8AE021) e il posto comune alla scuola dell'infanzia di Lipari (cod. MEAA817009), in violazione dell'art.8, comma 3, del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità in contestazione secondo il quale i**



posti che si rendono vacanti durante i movimenti incrementano la disponibilità iniziale di posti e, insieme a questi, soddisfano le richieste di mobilità dei docenti;

47) Che la ricorrente, per l'a.s. 2018/19, nella domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria ha indicato, con scelta puntuale, l'ambito 0013, nel quale è compresa la scuola primaria Beata Eustochia di Messina, e nella domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia ha indicato con preferenza puntuale la scuola dell'infanzia di Lipari con codice MEAA817009, con la conseguenza che se il MIUR avesse operato in maniera corretta l'esponente avrebbe ottenuto uno dei movimenti richiesti;

Sugli ulteriori errori specifici nella procedura di mobilità per l'a. s. 2018/19 riguardanti i movimenti nei posti comuni della scuola primaria in provincia di Messina

- violazione dell'art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prorogato: movimenti interprovinciali in uscita e entrata;

48) Che, l'art.8, comma 1 e seguenti, del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 definisce le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, e precisa, al comma 3, che ***“Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”;***

49) Che, pertanto, qualora durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente dovesse ottenere un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità, tale sede diviene posto vacante che deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta;

50) Che, l'art. 8, al comma 10 del CCNI 2017 prevede anche che ***“I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra IN USCITA e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità IN INGRESSO nel limite delle percentuali indicate ai commi 7 e 8”, ovvero delle percentuali del 30% per i trasferimenti in province diverse da quella di titolarità e del 10% per la mobilità professionale;***



51) Che, dall'analisi dei movimenti in uscita dalla provincia di Messina (ultima pagina del bollettino, allegato n.11) verso altre province, si riscontrano **n. 3 trasferimenti interprovinciali “in uscita” dal posto comune della scuola primaria che non sono stati destinati ai trasferimenti interprovinciali “in entrata”, né a passaggio di ruolo, né ad alcun docente:**

Cognome e Nome	DALLA sede di titolarità del docente in provincia di Messina che diventa SEDE DISPONIBILE PER TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA A. S. 2018/19	ALLA sede di destinazione in altra provincia
CALCAVECCHIA SEBASTIANA	MEEE82001B – VENETICO MARINA Nell'ambito Sicilia 0015	MIEE8DW01V – S. QUASIMODO Provincia di Milano
GITTO CONCETTA	MEEE893015 – LUIGI BOER Nell'ambito Sicilia 0013	TOEE832011 – TROFFARELLO - RODARI Provincia di Torino
PARISI MIRELLA MARIA CATENA	MEEE827016 – DESTRA LONGANO Nell'ambito Sicilia 0015	TOEE8AP01V IC CARMAGNOLA II – S. BERNARDO Provincia di Torino

52) Che, i superiori n. 3 posti comuni della scuola primaria (**MEEE82001B – VENETICO MARINA nell'ambito 0015, MEEE893015 – LUIGI BOER nell'ambito 0013, MEEE827016 – DESTRA LONGANO nell'ambito 0015**) lasciati liberi in provincia di Messina dai docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in uscita, verso le province di Milano e Torino, avrebbero dovuto essere tutti distribuiti ai movimenti interprovinciali in entrata, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prorogato, mentre ciò non è avvenuto;

53) Che, in particolare:

- nella sede **MEEE82001B – VENETICO MARINA** di Venetico Marina (Me) erano disponibili **n. 3 posti** comuni prima delle operazioni di mobilità (All. n. 10), che sono stati tutti destinati alla mobilità provinciale delle docenti Avellino Venerina, Campo Rosalia e Piccolo Maria, con la conseguenza che l'ulteriore cattedra a Venetico Marina (Me), lasciata libera nel corso delle operazioni di trasferimento interprovinciale in uscita dall'Ins. Calcavecchia Sebastiana, non è stata destinata ad alcun docente nel corso delle medesime procedure, né tale sede è stata assegnata ai docenti che sono stati trasferiti nell'ambito 0015 ed hanno richiesto la sede triennale nella scuola, ai sensi del CCNI 26.06.18 – passaggio da ambito a scuola (cfr. All. n. 10, 11 e 12);



- riguardo alla sede **MEEE893015 – LUIGI BOER di Messina**, **non erano disponibili posti comuni** prima delle operazioni di mobilità, quindi il trasferimento provinciale in entrata nel posto comune presso tale sede dell’Ins. Vinciullo Tindara è avvenuto nel posto lasciato libero dall’Ins. Arena Maria, pertanto nessun trasferimento, dopo il soddisfacimento di quelli provinciali, è stato operato dal MIUR nel posto comune lasciato libero dall’Ins. Gitto Concetta, che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale in uscita verso la provincia di Torino, né tale sede è stata assegnata ai docenti che sono stati trasferiti nell’ambito 0013 ed hanno richiesto la sede triennale nella scuola, ai sensi del CCNI 26.06.18 – passaggio da ambito a scuola (cfr. All.n.10, 11 e 12);

- nella sede **MEEE827016 – DESTRA LONGANO di Barcellona P.G. (Me)** **era disponibile n. 1 posto** comune prima delle operazioni di mobilità, che non è stato destinato a trasferimento provinciale, in quanto l’Ins. Mazzeo Carmela “in entrata” ha occupato il posto comune lasciato libero dal trasferimento provinciale “in uscita” della docente Lombardo Maria Pina, con la conseguenza che il predetto posto dell’organico di diritto, disponibile prima dei movimenti in tale scuola, deve aggiungersi al posto comune nella stessa scuola reso vacante a seguito della mobilità interprovinciale in uscita verso la provincia di Torino, ottenuta dall’Ins. Parisi Mirella Maria Catena, con la conseguenza che tali 2 posti comuni, non essendo neanche stati assegnati ai docenti che sono stati trasferiti nell’ambito 0015 ed hanno richiesto la sede triennale nella scuola, ai sensi del CCNI 26.06.18 – passaggio da ambito a scuola, sono da considerare vacanti e disponibili al termine delle procedure di mobilità per l’a. s. 2018/19 (cfr. All. n. 10, 11 e 12);

54) Che, i predetti 4 posti comuni vacanti nelle sedi MEEE82001B – VENETICO MARINA, nell’ambito 0015, MEEE893015 – LUIGI BOER, nell’ambito 0013, e MEEE827016 – DESTRA LONGANO, nell’ambito 0015, non sono stati destinati a nuove immissioni in ruolo per l’a. s. 2018/19 (All. n. 20) in provincia di Messina, pertanto, senza alcun dubbio, avrebbero dovuto essere destinati per il 30% a trasferimenti interprovinciali in entrata e per il 10% a mobilità professionale, come previsto dall’art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prorogato;

55) Che, nessuno dei predetti posti comuni nelle citate sedi sono stati destinati a mobilità professionale (cfr. All. 11 e 12);

56) Che, dalla predetta analisi discende l’operato illegittimo del MIUR che non ha destinato tali sedi disponibili a nessun docente nelle varie fasi delle procedure;



- violazione dell'art. 8 commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato: mancata assegnazione di tutte le sedi disponibili

57) Che, per quanto sopra argomentato, **in provincia di Messina**, al termine di tutte le procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 per la scuola primaria, effettuate dal MIUR in data 01.06.2018, e dopo le assegnazioni per il triennio delle scuole di servizio ai docenti trasferiti negli ambiti della provincia di Messina, le cui procedure sono state effettuate dall'USP-A.T. Messina il 27.07.2018, restano **vacanti e disponibili n. 6 posti** con la seguente precisazione:

- il posto comune della scuola primaria cod. MEEE827016 – DESTRA LONGANO, nell'ambito 0015, disponibile prima dei movimenti per l'a. s. 2018/19 e non assegnato a nessun docente, **insieme al posto comune della scuola primaria cod. MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA**, ambito 0013, che è stato oggetto di revoca a causa dell'errato passaggio di ruolo provinciale di docente non abilitato all'insegnamento alla scuola primaria, **ed al posto comune della scuola primaria cod. MEEE83801L di CASTELL'UMBERTO**, ambito 0016, illegittimamente assegnato ad una docente a procedure concluse a seguito di revoca del passaggio di ruolo nella precedente sede MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA, **devono essere considerati n. 3 posti residui e come tali avrebbero dovuto essere gestiti dal MIUR che invece non li assegna (Beata Eustochia e Destra Longano) o li destina in maniera arbitraria (Castell'Umberto);**

58) Che, sempre secondo l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, **I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60 % dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30 % per i trasferimenti da fuori provincia e del 10 % per la mobilità professionale;**

59) Che, il MIUR non ha pubblicato l'elenco analitico delle cattedre presenti nelle scuole rimaste disponibili al termine delle procedure di mobilità provinciale per l'a. s. 2018/19, anche dopo i riassorbimenti, pertanto, parte ricorrente nella sua analisi ha utilizzato le risultanze degli atti pubblicati dalla P.A., ed a questi ha applicato quanto previsto dal CCNI 2017 che ha regolato la mobilità nell'a. s. 2018/19;

60) Che, **lo stesso CCNI 2017, a titolo di esempio (pag. 10), calcola il caso di ripartizione di 6 posti residui dopo i movimenti provinciali** (Venetico Marina, Luigi Boer, Destra Longano, Beata Eustochia e Castell'Umberto), che devono essere suddivisi nel seguente modo: 4 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo, 2 posti destinati ai trasferimenti interprovinciali, e nessun posto alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo):

Posti Disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----



Posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 60%)	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10
Posti destinati alla mobilità (aliquota 40%)	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7
di cui 75% destinati ai trasferimenti	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5
di cui il restante 25% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

61) Che, nel caso in esame, è evidente che il MIUR non ha operato in maniera corretta nell'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla mobilità, in quanto, relativamente ai predetti **6 posti**, avrebbe dovuto provvedere a **2 ulteriori trasferimenti interprovinciali**, anziché al disposto passaggio di ruolo dell'Ins. Mirena Milena nella scuola di Castell'Umberto (Me), prima sede richiesta dalla ricorrente nella domanda di trasferimento presentata per l'a.s. 2018/19 con l'indicazione dell'ambito 0016;

62) Che, le precedenti contestazioni, in ordine ai mancati trasferimenti interprovinciali derivante dall'errata applicazione da parte del MIUR delle aliquote (60 %, 30 % e 10 %) previste sui posti residui al termine delle procedure di mobilità provinciale, trovano riscontro anche nell'analisi specifica effettuata sulle predette sedi con posti comuni disponibili (Venetico Marina, Luigi Boer, Destra Longano, Beata Eustochia e Castell'Umberto), che il MIUR non ha gestito secondo quanto contrattualmente stabilito dal CCNI 2017 prorogato, con la conseguenza che anche in esito a tale disamina non risultano effettuati i maggiori trasferimenti interprovinciali dovuti in tali sedi;

63) Che, pertanto, **le operazioni di trasferimento in entrata nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR nella scuola primaria (posto comune) per l'a. s. 2018/19, sono illegittime sia per la mancata assegnazione delle sedi scolastiche spettanti ai docenti, gestite dal MIUR in violazione dell'art.8 comma 10 del CCNI 2017 prorogato, che per la mancata assegnazione, ai sensi dell'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato, di tutte le sedi disponibili al termine dei movimenti provinciali;**

64) Che, in ogni caso, il predetto l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 crea una vera e propria disparità di trattamento tra docenti di una stessa P.A., in quanto prevede l'accantonamento di posti a vantaggio di alcuni docenti partecipanti ai movimenti in provincia, rispetto agli altri, che invece devono muoversi tra province diverse e devono subire l'applicazione di aliquote sui posti residui e disponibili;



65) Che, parte ricorrente è stata danneggiata dalla gestione illegittima delle procedure di mobilità operata dal MIUR nell'a. s. 2018/19, in quanto non ha ottenuto il trasferimento richiesto nel posto comune della scuola primaria in provincia di Messina, sebbene avesse espressamente richiesto di ottenere il trasferimento nelle predette sedi indicate con preferenze puntuali;

66) Che la ricorrente ha indicato:

- con preferenza puntuale n.1 della domanda, l'ambito Sicilia ambito 0016, nel quale è presente la sede CASTELL'UMBERTO;

- con preferenza puntuale n.7 della domanda l'ambito 0015, cui appartengono le scuole VENETICO MARINA e DESTRA LONGANO;

- con preferenza puntuale n.8 della domanda l'ambito 0013, cui appartengono le scuole LUIGI BOER e BEATA EUSTOCHIA;

67) Che, senza dubbio se il MIUR avesse operato in maniera conforme al quanto previsto dalla contrattazione sulla mobilità prorogata all'a. s. 2018/19, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, in quanto le predette sedi erano disponibili nel corso delle procedure dell'a. s. 2018/19, ed erratamente non sono state destinate alle operazioni nonostante fossero effettivamente disponibili;

***Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 relative ai posti comuni
alla scuola dell'infanzia***

68) Che, per il medesimo a. s. 2018 / 2019, la deducente ha anche presentato domanda di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola per l'infanzia (all. n.8) ed alla stessa sono stati attribuiti **37 punti, come da copia della domanda convalidata (All. n.9);**

69) Che, nella domanda di passaggio di ruolo per l'a.s. 2018/19, la ricorrente ha indicato e chiesto di ottenere la titolarità nella scuola per l'infanzia presso le seguenti sedi:

1	Ambito	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME)
2	Scuola	MEAA891007	I.C. N. 1 TORTORICI
3	Scuola	MEAA871002	I.C. VILLA LINA-RITIROME
4	Scuola	MEAA86100B	N.13A.LUCIANIME
5	Scuola	MEAA817009	LIPARI
6	Scuola	MEAA818005	N.1 LIPARI
7	Provincia	ME	MESSINA
8	Provincia	CT	CATANIA
9	Provincia	EN	ENNA
10	Provincia	CL	CALTANISSETTA
11	Provincia	PA	PALERMO
12	Provincia	TP	TRAPANI



13	Provincia	AG	AGRIGENTO
14	Provincia	SR	SIRACUSA
15	Provincia	RG	RAGUSA

70) Che, con email del 12.06.2018, in riferimento al **passaggio di ruolo** richiesto alla scuola dell'infanzia, il MIUR ha comunicato alla ricorrente che **“per l'a.s 2018/19, non ha ottenuto il movimento richiesto”**; (All. n.36)

71) Che, le operazioni di passaggio di ruolo per l'a. s. 2018/19 sono state regolate dalla medesima contrattazione dell'a. s. 2017/18, appositamente prorogata per l'anno scolastico in questione;

72) Che, alla scuola dell'infanzia, con i movimenti pubblicati in data 12.06.2018, con decreto dell'USP-A.T. Messina prot. n.8473, sono stati effettuati n.11 trasferimenti interprovinciali e n.4 passaggi di ruolo interprovinciali (All. n.40);

73) Che, relativamente alla scuola dell'infanzia si rileva la violazione del predetto art.8, comma 10 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, in quanto **la cattedra presso l'I.C. "LA PIRA - GENTILUOMO" di Messina (cod. MEAA86400V) lasciata libera nelle operazioni di mobilità interprovinciale in uscita per l'a. s. 2018/19**, con il trasferimento in provincia di Palermo dell'Ins. Di Giorgi Ilenia, avrebbe dovuto incrementare i posti della mobilità interprovinciale in entrata, mentre erratamente ciò non è avvenuto, infatti tale cattedra **non è stata assegnata a nessun docente nelle operazioni di mobilità svolte il 12.06.2018**;

74) Che, la ricorrente, nella domanda di passaggio di ruolo (All. n.8) presentata ha indicato al posto n.7 la provincia di Messina, nella quale è ricompresa **l'I.C. "LA PIRA - GENTILUOMO" di Messina (cod. MEAA86400V)**, ma non ha ottenuto il passaggio di ruolo richiesto;

75) Che, se il MIUR avesse completato le rettifiche dei movimenti pubblicati con decreto prot. n.9661 del 6.07.2018 dell'USP-A.T. Messina, con la conseguente assegnazione del **posto comune alla scuola dell'infanzia di Lipari (cod. MEAA817009)**, reso vacante e disponibile per l'ottenimento del passaggio di ruolo alla scuola primaria di Castell'Umberto dell'Ins. Mirenda Milena, la ricorrente avrebbe ottenuto la mobilità professionale richiesta presso tale scuola dell'infanzia indicata con preferenza puntuale in domanda, che invece non è stata destinata alle operazioni di mobilità, in violazione dell'art.8, comma 3, del CCNI 2017, prorogato;

§ § §

76) Che, per quanto sopra, le procedure di mobilità nell'a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposta la parte ricorrente sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti



MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017.

Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.

Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.

Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come riferito in narrativa, la ricorrente, ha partecipato alla mobilità nell'a. s. 2108/19 ed ha richiesto sia il trasferimento interprovinciale nel posto comune della scuola primaria che il passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia e non ha ottenuto nessuno dei movimenti richiesti.

La ricorrente ha contestato il mancato ottenimento dei movimenti richiesti all'USP-A.T. competente ed al MIUR, con un reclamo in autotutela rimasto senza riscontro.

Nel caso in esame sono stati rilevati, in provincia di Messina, nell'a. s. 2018/19, diversi errori nello svolgimento delle operazioni di mobilità (territoriale e professionale) interprovinciale, che hanno determinato il mancato ottenimento del trasferimento e del passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, chiesti dalla docente, in quanto le sedi disponibili, erratamente non destinate a mobilità erano state tutte indicate in domanda dall'esponente.

In particolare, in premessa, è stato ampiamente dimostrato che **le operazioni di mobilità interprovinciale nei posti comuni della scuola primaria, in provincia di Messina, sono state attuate in violazione dell'art.8, commi 1 e seguenti del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19**, con la conseguenza che non tutti i trasferimenti interprovinciali previsti e dovuti sono stati effettuati e non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità.



Il MIUR, infatti, non ha applicato in maniera corretta, ai 52 posti residui al termine dei trasferimenti provinciali, le aliquote previste per il calcolo delle immissioni in ruolo (60%), dei trasferimenti interprovinciali (30%) e dei passaggi di ruolo (10%), con la conseguenza che **ha effettuato 2 trasferimenti interprovinciali in meno ed 1 passaggio di ruolo in meno**, mentre ha destinato 3 movimenti in più e non dovuti alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2018/19.

Quanto sopra è dimostrato in premessa e non si trascrive per brevità, oltre che dall'attenta analisi e confronto degli atti pubblicati dal MIUR.

L'USP-A.T. Messina, infatti, non ha pubblicato, con grave carenza di trasparenza delle operazioni effettuate, il "PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO", ovvero quell'elenco solitamente allegato da tutti gli uffici scolastici al Bollettino/Elenco dei movimenti di mobilità che consente ai docenti di verificare numericamente, in maniera immediata, l'esatta applicazione delle aliquote previste (60 %, 30 % e 10 %) ai posti residui al termine dei movimenti provinciali.

Oltre quanto sopra, l'esponente ha evidenziato procedure irregolari anche in ordine alle rettifiche effettuate dall'USP-A.T. Messina dopo la data di pubblicazione dei movimenti per la scuola primaria (1.06.2018) e per la scuola dell'infanzia (12.06.2018), che hanno fatto emergere sedi accantonate durante le operazioni di mobilità per la scuola primaria e non destinate a soddisfacimento delle istanze dei docenti, nonché sedi che si sono rese disponibili a seguito delle predette rettifiche e non sono state assegnate ad altri concorrenti alla mobilità, come contrattualmente previsto.

Se il MIUR avesse operato secondo quanto contrattualmente stabilito dal CCNI 2017, prorogato alle operazioni in contestazione, **la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto nell'ambito 0016 (con incarico triennale nella scuola primaria di Castell'Umberto), o nell'ambito 0015 (con incarico triennale nelle scuole primarie Venetico Marina e Destra Longano) o nell'ambito 0013 (con incarico triennale nelle scuole primarie Luigi Boer e Beata Eustochia).**

Relativamente ai movimenti della scuola dell'infanzia, presso la quale l'esponente aveva richiesto il passaggio di ruolo, essendo in possesso di specifica abilitazione, in premessa è stata evidenziata **la violazione dell'art.8 comma 10 del CCNI 2017 prorogato**, in ordine al mancato ottenimento del movimento in provincia di Messina, presso la scuola dell'infanzia "La Pira Gentiluomo" di Messina e la violazione **dell'art.8 comma 3 del CCNI 2017 prorogato** per il mancato passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia di Lipari.



Entrambe le suddette sedi erano disponibili e non sono state destinate a nessun docente.

Sulle violazioni contrattuali in questione si segnala **l'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa dal Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, nel giudizio n. 42754/2017 R.G.** (allegato n.32 – pag.4), che ha riconosciuto la violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, a causa della mancata redistribuzione delle numerose sedi che si erano rese disponibili ad operazioni di mobilità concluse, a causa della **revoca** da parte degli USP-A.T. Messina e Palermo, di numerosi **trasferimenti ritenuti errati** in quanto effettuati in favore di **docenti senza il previsto titolo**, con la conseguenza che i posti disponibili al termine delle procedure non sono stati ridistribuiti, in base alle aliquote previste nel CCNI 2017, come nel caso in esame.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha concluso con il riconoscimento del diritto della docente ad ottenere il trasferimento in una delle sedi disponibili ed oggetto di revoca del movimento, che, peraltro, corrispondeva con la prima sede richiesta dalla docente in domanda di mobilità interprovinciale.

Il medesimo **Tribunale di Roma con Ordinanza n. cron 69983/2018 del 10.07.2018, resa nel procedimento n.42432/2017 R.G.** (all. n.57 pag.3 e 4), riguardante un caso analogo a quello in esame, ha riscontrato l'errata applicazione delle aliquote (60%, 30% e 10%) previste dal CCNI 2017, che, essendo stato prorogato, ha regolato le operazioni di mobilità del corpo docente anche nell'a.s. 2018/19, ed ha accolto il ricorso della scrivente difesa con l'ordine di provvedere al trasferimento della ricorrente nella prima sede della provincia di Messina indicata in domanda.

In particolare tale Tribunale si è così espresso in ordine alle errate procedure di mobilità per l'a. s. 2017/18, pag.: *“Si tratta di irregolarità dovute ad un applicazione errata del disposto di cui all'articolo 8, commi 6,7,8 e 9 del CCNO 2017, ... Risulta incontestato che in provincia di Messina, nella c. d. c. A027 Matematica e fisica sono state effettuate 3 immissioni in ruolo di docenti neo assunti, 2 trasferimenti interprovinciali in favore di docenti con diritto di precedenza e 1 passaggio di cattedra. Tale assegnazione non risulta conforme all'applicazione regolare dell'algoritmo illustrata nel CCNI 2017 che simula la ripartizione di 6 posti residui dopo i movimenti provinciali con 4 posti destinati alle nuove immissioni, 2 ai trasferimenti interprovinciali e nessun posto alla mobilità professionale. Ne consegue che se fosse stato questo l'iter seguito dall'amministrazione, la ricorrente sarebbe stata preferita rispetto al docente*



beneficiario del posto per passaggio di cattedra con conseguente soddisfazione della domanda formulata come prima scelta.”

Inoltre, le operazioni di mobilità sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha dato luogo in provincia di Messina al trasferimento della seguente docente, senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, che è stata trasferita nell'ambito 0013 indicato dall'esponente con preferenza puntuale.

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
CALDERONE	GABRIELLA	04/06/1973	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013			18,00

§ § §

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:

- suddiviso le operazioni di trasferimento dei docenti in 2 fasi (provinciale e interprovinciale) alle quali sono state associate ben 36 sotto-fasi, di cui 23 sotto - fasi per la mobilità provinciale e 13 sotto - fasi per quella interprovinciale;
- ha privilegiato la mobilità provinciale, in quanto tali operazioni sono avvenute prima di quelle interprovinciali;
- non ha applicato in maniera corretta le aliquote previste per la determinazione dei posti residui al termine delle operazioni provinciali da assegnare alla mobilità interprovinciale, che illegittimamente prevede l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);
- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;



- non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte “al buio”, avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;
- ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità scelte “puntuali”, ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte “sintetiche” delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno preferito non rischiare di annullare una scelta per l’eventuale indisponibilità dei posti ed ha privilegiato l’indicazione delle province che aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;
- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità “scelte sintetiche” di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;
- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un’altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito) rispetto ad una scelta “sintetica”;
- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell’esecuzione delle operazioni di mobilità;
- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità professionale”;
- ha negato, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano dei genitori disabili in situazione di gravità, bisognosi d’assistenza, riconoscendolo ai soli docenti sottoposti alla mobilità provinciale;
- ha inviato comunicazioni di mancato trasferimento ai docenti per email carenti di qualsivoglia informazione e motivazione delle scelte adottate dalla P.A.



Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2017** (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio), ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle numerose sedi disponibili, che non sono state destinate a mobilità nell'a. s. 2018/19**, con grave pregiudizio e danno per la ricorrente che non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, nonostante l'indicazione puntuale degli ambiti, nella domanda presentata al MIUR, delle sedi rimaste vacanti al termine dei movimenti e non destinate illegittimamente a trasferimento.

Inoltre anche il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia avrebbe potuto essere possibile se il MIUR avesse operato in conformità al quanto previsto dal contratto di mobilità in ordine ai posti lasciati liberi dalla mobilità interprovinciale in uscita, che non ha incrementato quella interprovinciale (territoriale e professionale) in entrata, nonché dal posto che si è reso libero a seguito di decreto di rettifica delle operazioni di passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.30) ha ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. ...”;*
- *“... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della*



meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati. ..”;

- “... La condotta dell’Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell’art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine della tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale, dell’Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell’art. 13 contratto mobilità.”

“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l’annullamento dell’ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere alla trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.** (allegato n.31) ha censurato l’algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto “... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

§ § §

Sul criterio “misto” mancato criterio del rispetto del punteggio

L’illegittimo ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI 2017 prorogato prevede, inoltre, che “i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. **L’ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza** sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all’allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è**



dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Il principio corretto del punteggio più alto è nei fatti annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante graduatorie, non rese note, che determinano il soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR afferma, di fatto, che siano state correttamente create “*più graduatorie*” tra i docenti interessati e che sia stato adottato un criterio “*numerico posizionale*” sulla base delle scelte e delle indicazioni espresse in domanda da ciascun docente e che, tale “*modus operandi*” attraverso la creazione di “*plurime graduatorie*” sia prevalente rispetto al criterio del punteggio di cui è titolare ogni concorrente.

Sull’illegittimità del criterio “misto” si segnala la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: “***... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)***”.

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha censurato il criterio “misto” affermando che l’unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto “**non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso**”.

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l’unico criterio logico e legittimo nell’assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l’utilizzazione del “criterio misto” della c.d. “preferenza numerico – posizionale” è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l’attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto



arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Trib. di Pordenone Coll. Lavoro ord 700 C.P.C. cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre). In particolare, su tali aspetti si segnala anche la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, che chiamato a decidere su fattispecie analoga, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione "al buio", senza avere conoscenza delle sedi disponibili, per come posta in essere dal MIUR: "... *avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore*".

§ § §

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.)

In tale contesto, non v'è chi non veda l'**assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.)**.

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, la ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate e non sarebbe stata superata da numerosi altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2018 / 19, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e



dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post



dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducete.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”*

§ § §

Sull'onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dall'onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”*.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare*



dell'amministrazione ovverosia che erano state stilate distinte graduatoria secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.”

Il mancato trasferimento della parte deducete e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

§ § §

B) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto stabilito dal CCNI 2017 e dall'O. M. 207/2018 che hanno regolato le operazioni di mobilità territoriale e professionale nell'a. s. 2018/19

Il CCNI 2017, al comma 1 dell'art. 1 “CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO”, richiama il CCNL del 29 Novembre 2007, che all'art. 4 comma 2 e all'art.10 ha “*fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola*”, e precisa che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa per l'a. s. 2017 / 18, prorogata all'anno successivo, sono definite con apposita ordinanza ministeriale, che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297 / 94 (c.d. “Testo Unico della Scuola).

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle *immissioni in ruolo*, in modo che queste ultime *siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*”.

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto “*quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano*



riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.

I docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).**

La violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 60% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell'indicazione di scuole/ambiti/province, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, **non è frutto né del CCNL 2007, né del D.lg. 297/94, né della L.107/2015, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre meno trasparente e discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l'applicazione dell'unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.**

Nel caso in esame è stato dimostrato, altresì, che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste con indicazione puntuale e sintetica dalla parte deducente in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i posti non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, non possono essere considerati tutti sedi di risulta e residui da destinare alle nuove immissione in ruolo, essendo stati richiesti esplicitamente dall'esponente per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale in provincia di Messina, illegittimamente negato.



C) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' PER L'A. S. 2018/19 A CAUSA DELL'IRREGOLARITA' E DELL'ASSOLUTA MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE RELATIVE AI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEI DOCENTI.

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva anche dalla erroneità dei passaggi di ruolo nei posti comuni dalla scuola primaria.

La mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede.

Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte con i posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e con le sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità.

Nello specifico, il passaggio di cattedra permette di chiedere una classe di concorso/tipo di posto diversi da quello di titolarità, senza modificare il grado di istruzione, mentre il passaggio di ruolo è volto a modificare l'ordine o grado di istruzione di titolarità.

Nel caso delle scuole primarie e dell'infanzia vengono effettuati passaggi di ruolo.

Come riferito in premessa, il MIUR, in esito alle procedure dell'1.06.2018, ha effettuato n.4 passaggi di ruolo alla scuola primaria in provincia di Messina, uno dei quali errato, in quanto operato in favore del Prof. Policastro Sergio, che senza titolo abilitativo per l'insegnamento alla scuola primaria, ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di I grado al posto comune della scuola primaria.

L'USP-A.T. Messina, con il decreto n.8155 del 7.06.2018, ha revocato il passaggio di ruolo alla scuola primaria del Prof. Policastro Sergio (All. n.18) rendendo vacante e disponibile la sede dell'organico di diritto MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA.

Il medesimo ufficio con decreto n.9661 del 6.07.2018, in esito alla revoca del predetto errato passaggio di ruolo, ha disposto l'integrazione dei movimenti per l'a. s. 2018/19 ed ha effettuato il passaggio di ruolo della docente Mirenda Milena dalla scuola dell'infanzia MEAA817009 di Lipari alla scuola primaria di MEEE83801L di Castell'Umberto, sede non oggetto di revoca del passaggio di ruolo.

La docente Mirenda Milena, quindi, avrebbe dovuto ottenere il passaggio di ruolo esclusivamente nella sede MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA, ovvero nella cattedra resasi disponibile dalla revoca di cui al decreto del medesimo USP-A.T. n.8155 del 7.06.2018.

Oltre tale profilo di illegittimità nelle procedure, in premessa è stato ampiamente argomentato in ordine all'assegnazione della scuola primaria di Castell'Umberto



(Me) a tale docente, in quanto nella domanda di trasferimento parte ricorrente aveva indicato tale sede come prima preferenza puntuale con l'indicazione dell'ambito 0016, e avrebbe certamente ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto in tale scuola se il MIUR avesse operato in osservanza di quanto disposto dalla contrattazione sulla mobilità, con la corretta applicazione delle aliquote (60%, 30% e 10%) previste ai posti residui al termine dei trasferimenti provinciali e con il dovuto soddisfacimento di almeno un ulteriore trasferimento interprovinciale.

Sul punto, il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.) ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto: “Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto il trasferimento territoriale comporta l'allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all'altra comporta invece l'applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”.

La mobilità professionale, infatti, può essere richiesta esclusivamente da docenti in possesso di requisiti ben precisi al momento di presentazione della domanda, come indicato nell'art.4 del CCNI 2017 prorogato per l'a. s. 2018/19, che corrispondono al superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza ed al possesso di specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto, o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, al possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Sul possesso di tali requisiti non è richiesta una esplicita dichiarazione nel modulo di domanda predisposto dal MIUR, né è prescritto, dall'O.M. attuativa del CCNI 2017 per l'a. s. 2018/19, l'obbligo di effettuare specifica dichiarazione da allegare alla stessa, lasciando discrezionalità al docente ed all'USP-A.T. che convalida la domanda sulla verifica del possesso dei requisiti.



Riguardo la revoca del passaggio di ruolo del Prof. Policastro Sergio, infatti, solo l'USP-A.T. Messina ha potuto verificare che il docente, privo del titolo di abilitazione all'insegnamento alla scuola primaria, aveva ottenuto erratamente il passaggio di ruolo, ed ha proceduto alla revoca del movimento, mentre i numerosi docenti concorrenti alle medesime procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 non sono messi nelle condizioni di potere verificare la correttezza della mobilità professionale operata dal MIUR.

Negli stessi elenchi – bollettini, viene riportato, infatti, solo l'avvenuta mobilità professionale, ma non viene chiarito se il docente è in possesso dei requisiti prescritti.

***Sul passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia richiesto dalla
ricorrente in provincia di Messina***

Anche la ricorrente si è sottoposta alle procedure di mobilità professionale ed ha richiesto il passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia, senza ottenerlo.

In allegato all'apposita domanda, inoltrata tramite il portale del MIUR, la ricorrente ha autocertificato il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il passaggio di ruolo ed ha concorso alla procedura con 37 punti.

Con tale punteggio ed in base al criterio "misto" utilizzato dal MIUR nella determinazione dei movimenti, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia nell'a. s. 2018/19, in una delle sedi indicate in domanda.

In particolare, in narrativa è stato chiarito che il MIUR ha operato in violazione dell'art.8, comma 10 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, in quanto la cattedra presso **I.I.C. "LA PIRA - GENTILUOMO" di Messina (cod. MEAA86400V)**, lasciata libera nelle operazioni di mobilità interprovinciale in uscita per l'a. s. 2018/19 non ha incrementato la disponibilità di posti della mobilità (territoriale e professionale) interprovinciale in entrata per la scuola dell'infanzia, infatti tale cattedra **non è stata assegnata a nessun docente nelle operazioni di mobilità svolte il 12.06.2018.**

Riguardo alla sede della **scuola dell'infanzia MEAA817009 di Lipari**, resa vacante e disponibile a seguito dell'ottenimento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria dell'Ins. Mirenda Milena, effettuato dall'USP-A.T. Messina con decreto n.9661 del 6.07.2018, si precisa che la ricorrente ha indicato tale scuola con scelta puntuale al posto n.5 della domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia (all. n.9).



Inoltre, l'USP-A.T. Messina con i predetti decreti del 7.06.2018 e del 6.07.2018 pubblicati a seguito di rettifiche alle operazioni di mobilità per la scuola primaria, ha operato in maniera incompleta e non conforme alla contrattazione sulla mobilità, ed in particolare in violazione dell'art.8, comma 3, del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità in contestazione secondo il quale i posti che si rendono vacanti durante i movimenti incrementano la disponibilità iniziale di posti e, insieme a questi, soddisfano le richieste di mobilità dei docenti.

Nel caso in esame, se il MIUR si fosse attenuto alla contrattazione sulla mobilità avrebbe soddisfatto l'istanza di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia della ricorrente nel posto comune alla scuola dell'infanzia di Lipari (cod. MEAA817009), indicata con preferenza puntuale dalla docente nella domanda, che invece è rimasta vacante, disponibile e non assegnata a seguito di ottenimento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia di Lipari alla scuola primaria di Castell'Umberto della docente Mirenda Milena.

§§§

E' quindi evidente l'illegittimità delle procedure per l'a. s. 2018/19, che non tengono conto del punteggio, delle preferenze delle sedi indicate dalla ricorrente in domanda, destinano posti alla stessa spettante ad altri docenti e non vengono effettuate secondo quanto previsto dalla contrattazione sulla mobilità.

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel **posto comune della scuola primaria** presso la Provincia di Messina, in Sicilia Ambito 0016, nel Comune di Patti (Me) o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e ha diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nel posto comune della scuola primaria per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, in **SICILIA Ambito 00016, o nelle altre sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei**, ovvero come per legge, il tutto nel



rispetto del punteggio, della specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere **il passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia** presso la Provincia di Messina, in Sicilia Ambito 0016, nel Comune di Patti (Me) o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, ed ha diritto ad ottenere l'immediato passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19, in **Sicilia Ambito 0016, o nelle altre sedi successivamente elencate nella stessa domanda, in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei**, ovvero come per legge, il tutto con il riconoscimento del punteggio spettante e della specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;

3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP-A.T., degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di mancato trasferimento della ricorrente nell'a. s. 2018/19 alla scuola primaria è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle indicate in progressione e se il criterio della vicinorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

2) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP-A.T., degli



atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e del punteggio effettivamente spettante alla parte ricorrente, per le contestazioni svolte in ricorso, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il mancato passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia della ricorrente nell'a. s. 2018/19 è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle indicate in progressione e se il criterio della vicinorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

3) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di trasferimento definitivo nel posto comune della scuola primaria e la sede di passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia, ed il punteggio alla stessa spettante al fine del trasferimento e del passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso), ed in ogni caso accertare la sede di servizio spettante effettivamente alla parte ricorrente in esito alle operazione di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2018/19, nel rispetto del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto;

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta d'identità;
- 3) Autocertificazione assegnazione provvisoria per l'a.s. 2018/19;
- 4) Decreto dell'USP – A.T. Messina, prot. n.13140 del 5.09.2018, relativo elenchi di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia in provincia di Messina;
- 5) Email trasferimento e assegnazione scuola nell' a. s. 2016/17;
- 6) Domanda trasferimento interprovinciale scuola primaria anno scolastico 2018/19 con allegati;
- 7) Domanda convalidata trasferimento interprovinciale scuola primaria anno scolastico 2018/19;
- 8) Domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia per l'a. s. 2018/19 con allegati;
- 9) Domanda convalidata di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia per l'a. s. 2018/19
- 10) Elenco, scuola primaria, dei posti comuni e di sostegno, consistente nelle sedi disponibili prima dei trasferimenti, dell'USP-A.T. Messina del 25.05.2018;
- 11) Decreto e Elenco trasferimenti nei posti comuni e di sostegno pubblicati dall'USP-A.T. Messina con decreto prot. n. 7977 dell'1.06.2018, relativi alla scuola primaria per l'a. s. 2018/19;



- 12) Decreto dell'USP-A.T. Messina Prot. n. 11053 del 27.07.2018 relativo ad assegnazione delle sedi disponibili dopo i movimenti alla scuola primaria ai docenti che trasferiti nell'ambito devono avere l'assegnazione triennale della scuola di servizio;
- 13) CCNI dell'11.04.2017 – mobilità 2018/19;
- 14) OM 207 del 9 marzo 2018- mobilita 2018/2019;
- 15) CCNL Scuola 29 novembre 2007;
- 16) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
- 17) CCNI del 26.06.2018 relativo al passaggio da ambito a scuola;
- 18) Decreto rettifica movimenti scuola primaria pubblicato dall'USP-A.T. Messina, prot.8155 del 7.06.2018;
- 19) Decreto rettifica movimenti scuola primaria pubblicato dall'USP-A.T.. Messina il 7.06.2018;
- 20) Elenco delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo alla scuola dell'infanzia e primaria, scuola secondaria di I e II grado in provincia di Messina per l'a. s. 2018/19;
- 21) Decreto dell'USP-A.T. Messina prot. 11863 del 10.08.2018 relativo a ripartizione di posti per immissione in ruolo a. s. 2018/19;
- 22) Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
- 23) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 24) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 25) Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 26) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 27) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 28) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 29) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
- 30) Sentenza del Tribunale di Patti n.860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 31) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 32) Ordinanza del Tribunale di Roma – composizione collegiale, n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa nel giudizio n. 42754/2017 R.G.;
- 33) Provvedimento del Tribunale di Milano su rigetto istanza di autorizzazione notifica ai controinteressati ex art.151 C.P.C., reso nel procedimento n.3987/2017 RG;
- 34) Ordinanza del Tribunale di Roma cronol.118894/16, proc. n. 39830/2016 RG;
- 35) Email del MIUR di mancato trasferimento interprovinciale – scuola primaria dell'1.06.2018;
- 36) Email del MIUR di mancato passaggio di ruolo interprovinciale – scuola dell'infanzia dell'12.06.2018;
- 37) Contratto a tempo indeterminato;
- 38) Reclamo in autotutela;
- 39) Elenco di disponibilità posti infanzia prima dei trasferimenti 2018/19 pubblicato dall'USP-A.T. MESSINA;



- 40) Decreto e Elenco trasferimenti nei posti comuni e di sostegno pubblicati dall'USP-A.T. Messina con decreto prot. n. 8473 dell'12.06.2018, relativi alla scuola dell'infanzia per l'a. s. 2018/19;
- 41) Titoli abilitativi;
- 42) Ordinanza del Tribunale di Roma del 10.07.2018 resa nel procedimento n.42432/2017;
- 43) Ambiti 16, 15, 14 e 13 con scuole primarie in provincia di Messina. Sant'Agata di Militello, 10 Ottobre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol. 118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che *“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”*;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 10 Ottobre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

